# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO I	DAL PROCESSO	VERBALE DELI	LA SEDUTA DEL	1 4 FEB. 20	
ADDI' COLOMBO,	1 4 FEB. 2005 212 ROMA, SI E'	NELLA SEI RIUNITA LA GI	DE DELLA REGIONE	LAZIO, IN VIA COST COSTITU	CRISTOFORO ЛТА:
STORACE SIMEONI AUGELLO CIARAMELLE CIOCCHETTI FORMISANO GARGANO	Giorgio V Andrea	Presidente . ice Presidente Assessore	IANNARILLI PRESTAGIOVANNI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Пини	Assessore  " " " "
	SEGRETARIO TO		NI		
ASSENTI:_	<u>CIARAMELLET</u>	TI <u> </u>	ANO	-	

DELIBERAZIONE N. - 458-

 ${\bf OGGETTO:}$ 

:

"Casa di cura European Hospital – ripristino accreditamento provvisorio, ai sensi della DGR n.11310/95"



OGGETTO: "Casa di cura European Hospital – ripristino accreditamento provvisorio,ai sensi della DGR n.11310/95".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTO lo Statuto della Regione Łazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1987, n.64, concernente: "Norme per l'autorizzazione, la vigilanza, e le convenzioni con le case di cura private;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n.4, recante: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.23, che ha abrogato, tra le altre, la L.R. n.64/87 di cui sopra;

CONSIDERATO che detta abrogazione, ai sensi del comma 2 del surrichiamato art.23, L.R. n.4/03 risulta condizionata all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art.5, comma 1, lett. a) e b) dello stesso provvedimento legislativo, al momento in fase di emanazione;

### PRESO ATTO che:

il Medico Provinciale di Roma, con decreto del 30 luglio 1959, n.25985, ha autorizzato la casa di cura privata European Hospital, sita in Roma 00148 – Via Portuense, 700, per la capacità ricettiva di n.96 posti letto;

il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n.1863/86, ha autorizzato la Società

European Hospital s.r.l. alla gestione della casa di cura predetta;

la Giunta Regionale, con propria deliberazione n.13143 del 23 dicembre 1992, ha preso atto della trasformazione della European Hospital da società a responsabilità limitata a società per azioni;

VISTA la propria deliberazione n.1842 dell'8 aprile 1997, così come modificata dal successivo provvedimento n.5501 del 27 ottobre 1998, con la quale è stata concessa alla Società European Hospital s.p.a., ai sensi dell'art.58 della L.R. n.64/87, la conferma della autorizzazione per la casa di cura privata European Hospital, sita in Roma Via Portuense n.700, ad indirizzo Medico – Chirurgico per la capacità ricettiva di n.129 posti letto + 12 p.l. di Terapia Intensiva Cardiologica + 2 per l'Isolamento Temporaneo:

#### PREMESSO che:

 l'art.6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ha espressamente previsto quanto segue:

 "A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento...";

"...l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n.502 del 1992 che accettino il sistema di remunerazione...",

 in attuazione delle disposizioni di cui al punto precedente, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n.11310 del 29 dicembre 1995 "Definizione delle tariffe e del sistema di remunerazione della attività ospedaliera privata e pubblica della Regione Lezio. Fissazione delle tariffe per il 1995":

- ha approvato le modalità di introduzione del nuovo sistema tariffario, basato sulla

remunerazione delle prestazioni;

 ha disposto l'instaurazione "ope legis", nei confronti dei soggetti erogatori di prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta, in possesso dei requisiti di legge del rapporto di accreditamento provvisorio con il S.S.R., nelle more dell'avvio del sistema di remunerazione delle prestazioni basato sull'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie e sui conseguenti accordi contrattuali da instaurare con le aziende sanitarie territoriali;

VISTO il D.M. 29 gennaio 1992 "Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità", che ha espressamente previsto, in attuazione di quanto disposto dall'art.5 della legge n. 595/85, la cardiochirurgia all'interno dell'elenco delle Alte Specialità;

RILEVATO che, così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Assessorato alla Sanità, la casa di cura European Hospital ha erogato, per oltre dieci anni, prestazioni di alta specialità cardiochirurgica in regime di assistenza indiretta;

VISTA la propria deliberazione n.11006 del 22 dicembre 1990, concemente "Approvazione della Convezione e del protocollo d'intesa, repertorio n.2391 del 4 luglio 1990, tra la Regione Lazio e la Il Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la facoltà di Medicina e Chirurgia. Triennio 1990/92";

CONSIDERATA la situazione di emergenza didattica relativa sia alla Cattedra di Cardiochirurgia che alla Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia dell'Università sopra citata:

CONSIDERATA, in particolare, la conseguente esigenza da parte dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata di individuare una struttura dotata di adeguate attrezzature di diagnostica e terapia medico chirurgica cardiovascolare e polispecialistica,

Orari 1

immediatamente disponibili per le esigenze dell'Ateneo, in grado di erogare prestazioni di alta specialità;

RILEVATO che all'interno della citata convenzione del 4 luglio 1990, le parti hanno espressamente previsto:

 il collocamento della cattedra di Cardiochirurgia dell'Università degli Studi di Tor Vergata e della relativa Scuola di Specializzazione, stante la relativa situazione di emergenza didattica, presso la casa di cura European Hospital, dotata di "adeguate strutture e attrezzature di diagnostica e terapia medico chirurgica cardiovascolare e polispecialistica", immediatamente disponibili per le esigenze dell'Ateneo;

 il rinvio dell'attivazione del suddetto collocamento alla sottoscrizione di un apposito schema di convenzione, allegato al predetto documento, concernente la regolamentazione dei rapporti tra l'Università ed il soggetto privato contraente;

CONSIDERATO che, nel surrichiamato schema di convenzione, l'Università ha riconosciuto il carattere di alta specialità ex D.M. 29 gennaio 1992 dell'attività di cardiochirurgia erogata dalla casa di cura European Hospital, tale da comportare il necessario ricorso a "sofisticate strutture e attrezzature ad elevato costo di esercizio", provvedendo, di conseguenza, a corrispondere alla stessa specificì compensi determinati in base alle singole prestazioni erogate;

PRESO ATTO che, in attuazione dello schema sopra descritto, in data 2 agosto 1990, la Società European Hospital ha stipulato con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata una convenzione per l'espletamento di attività di cardiochirurgia presso l'omonima casa di cura, con spesa a carico del S.S.R.;

TENUTO CONTO, al riguardo, che la remunerazione dei servizi erogati dalla casa di cura in parola è avvenuta, per il periodo 1990 – 1994, sulla base di tariffe fissate nell'accordo convenzionale sopra citato;

CONSIDERATO a tal proposito che, a seguito del predetto provvedimento n.11310/95 della Giunta Regionale, la European Hospital ha accettato il pagamento a DRG delle prestazioni cardiochirurgiche erogate;

RILEVATO che, stante la vigenza del predetto rapporto convenzionale stipulato con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il successivo provvedimento di Giunta n.2910 del 20 maggio 1997, concernente la definizione delle tariffe e del sistema di remunerazione dell'attività ospedaliera privata e pubblica nonché del relativo elenco dei soggetti erogatori per l'anno 1996, ha conseguentemente indicato la casa di cura European Hospital all'interno del suddetto elenco delle strutture convenzionate/accreditate della Regione Lazio;

RILEVATO a tai proposito che, in forza della predetta convenzione, le relative prestazioni di alta specialità cardiochirurgica erogate dalla casa di cura European Hospital, sono state poste a carico del S.S.R., senza soluzione di continuità, a far data dall'introduzione nell'ambito territoriale regionale della nuova tariffazione di cui alla DGR n.11310 del 29 dicembre 1995;

PRESO ATTO che la Società European Hospital, con nota n.6271 del 17 settembre 2004:

 ha rappresentato l'interruzione del rapporto convenzionale con priversità degli Studi di Roma Tor Vergata;  ha inoltrato formale richiesta di "presa d'atto dell'accreditamento della struttura, già di fatto sussistente sin dall'1/1/1995, data di entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione a DRG", corredando l'istanza della necessaria documentazione di supporto;

CONSIDERATO che, se da un lato, il legame convenzionale instauratosi tra la casa di cura in parola ed il secondo Ateneo della Capitale ha costituito ab initio il naturale titolo di legittimazione alia prosecuzione del rapporto con il S.S.R., dall'altro ha rappresentato, a fronte della trasformazione del sistema, implicita causa sospensiva alla formale attivazione nei confronti della Società European Hospital del regime di accreditamento provvisorio così come delineato dall'art.6, comma 6, della L. n.724/94;

CONSIDERATO, altresì, che la scadenza della convenzione con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, rimuovendo la causa della sospensiva, ha ripristinato in capo alla Società European Hospital l'originaria posizione giuridicamente qualificata di legittima aspettativa nei confronti della Regione Lazio per quel che concerne la formalizzazione del rapporto di accreditamento provvisorio con il S.S.R., peraltro mai venuto meno seppur in forza di altro titolo;

TENUTO CONTO a tai proposito che, in forza dell'erogazione da oltre dieci anni di prestazioni di alta specialità cardiochirugica, la casa di cura privata European Hospital risulta pienamente riconducibile all'interno del novero di strutture per le quali, ai sensi del combinato disposto dell'art.6, comma 6 della L. n.724/94 e della DGR n.11310/95, il rapporto di accreditamento provvisorio con il S.S.R. si instaura "ope legis" a far data dell'emanazione dello stesso provvedimento di Giunta;

CONSIDERATO che l'alto livello di eccellenza delle prestazioni erogate dal reparto di cardiochirurgia della casa di cura European Hospital trova testimonianza nel cospicuo livello di mobilità interregionale attiva registrato, pari al 40%, sul totale degli interventi effettuati, a fronte di un tempo di attesa medio di 8/9 mesi per ciascuna prestazione;

TENUTO CONTO altresì che, nel corso dell'ultradecennale rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, la casa di cura privata European Hospital ha maturato esperienze e professionalità tali da rappresentare un rilevante ed irrinunciabile patrimonio per l'offerta assistenziale erogata dal Sistema Sanitario Regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che l'attivazione del Policlinico Tor Vergata ed il conseguente riassorbimento dei posti letto di cardiochirurgia collocati presso la casa di cura privata European Hospital in forza della più volte citata convenzione hanno determinato una rimedulazione dell'offerta assistenziale nell'ambito territoriale di riferimento;

CONSIDERATO, infine, che l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata utilizzava soltanto una parte dei posti letto autorizzati alla casa di cura privata European Hospital;

TENUTO CONTO che, all'interno del territorio regionale, sono attualmente operanti le seguenti strutture autorizzate, dotate di cardiochirurgia:

- Quisisana (Azienda USL RM/A);
- Rome American Hospital (Azienda USL RM/B):
- Pio XI (Azienda USL RM/E)
- Aurelia Hospital (Azienda USL RM/E)
- Villa Luana (Azienda USL RM/E)



TENUTO CONTO altresi che, così come evidenziato con nota n.292/DG del 14 febbraio 2004, presso il Policlinico Casilino, a seguito di determinazioni connesse all'assetto dell'Azienda USL RM B, è stata istituita una U.O. di cardiochirurgia, dotata di n.20 posti letto che potrà svolgere le attività in regime di accreditamento solo dopo l'accertamento del possesso dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnici ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e al funzionamento;

RITENUTO, pertanto di consentire, per il combinato disposto dell'art.6, comma 6 della L. n.724/94 e della DGR n.11310/95, la prosecuzione del servizio di cardiochirurgia presso la casa di cura privata European Hospital, sita in Roma Via Portuense n.700, per n. 22 posti letto, comprensivi di n. 5 posti letto di cardiologia interventistica, nelle more dell'attuazione della L.R. n.4/03 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le Parti Sociali;

ail'unanimità,

### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

di consentire, per il combinato disposto dell'art.6, comma 6 della L. n.724/94 e della DGR n.11310/95, la prosecuzione del servizio di cardiochirurgia presso la casa di cura privata European Hospital, sita in Roma Via Portuense n.700, per n. 22 posti letto, comprensivi di n.5 posti letto di cardiologia interventistica, nelle more dell'attuazione della L.R. n.4/03 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

1 L FEB. 2005

